

lauree o diplomi in qualunque Facoltà, Scuola o Istituto. Sono complementari tutte le altre.

La determinazione delle materie fondamentali è fatta con decreto reale, udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Le cattedre di materie fondamentali sono coperte da professori ordinari, straordinari, od incaricati; quelle di materie complementari da incaricati salvo il disposto dell'articolo 4.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Guarracino.

GUARRACINO. Onorevoli colleghi! Mi ero iscritto a parlare nella discussione generale ed avevo anche presentato, insieme con molti colleghi, due emendamenti per i professori incaricati e per i liberi docenti; ma la strettezza del tempo, le condizioni del momento in cui si discute questo disegno di legge, e il conseguente pericolo che il cumulo delle iscrizioni a parlare e degli emendamenti facessero rinviare la discussione della legge, mi hanno obbligato a restringere il mio dire a poche parole sull'articolo 2 e sull'articolo 13.

Per i professori incaricati io chiedo che l'onorevole ministro e il relatore della Giunta generale del bilancio consentano ad aggiungere all'articolo 2 del disegno di legge una disposizione così formulata:

« I professori incaricati, dopo due conferme e tre anni di non interrotto insegnamento, s'intendono riconfermati fino a quando non sia mutata la forma dell'insegnamento della rispettiva disciplina ».

La Giunta generale del bilancio ha dichiarato nella relazione che non è possibile concedere la stabilità agli incaricati che non siano anche professori ufficiali, perchè la stabilità convertirebbe gl'incaricati in veri straordinari dell'antica maniera e non impedirebbe che sorgesse una categoria, *mutato nomine*, di incaricati precari.

Ma è facile rispondere che la relativa stabilità, che io propongo di dare agli incaricati, dopo due conferme annuali e tre anni d'insegnamento continuo, senza nulla detrarre al carattere di precarietà dell'insegnamento per incarico, disciplinerebbe questa precarietà con una norma razionale ed organica determinata per legge, assicurando così all'insegnante una maggiore tranquillità, condizione indispensabile per dedicarsi

interamente agli studi, alla docenza e alla produzione scientifica. Si tratterebbe sempre di insegnamento per incarico, che potrebbe in ogni tempo cessare o essere trasformato, senza che l'insegnante potesse accampare alcun diritto di inamovibilità; si toglierebbe soltanto la necessità delle ulteriori riconferme annuali, dopo tre anni di lodevole insegnamento.

Voglio augurarmi che l'onorevole ministro, la Giunta generale del bilancio e la Camera, dopo aver fatto tanto a vantaggio dei professori ordinari e straordinari, vogliano consentire questo lieve miglioramento a favore degli incaricati, che eleverebbe la loro dignità senza portare alcun aggravio al bilancio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MANNA, relatore. L'onorevole Guarracino è così intelligente da comprendere che egli in sostanza chiede un incarico stabile, benchè temperato dall'avverbio relativamente; mentre l'incarico è di sua natura temporaneo.

Se i professori incaricati faranno il loro dovere, nessun ministro negherà la riconferma.

La proposta dell'onorevole Guarracino, lo ripeto anche qui, fa rivivere gli straordinari dell'antica maniera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. Non è possibile creare una carriera burocratica e rendere stabili gli insegnamenti che sono assolutamente provvisori: con ciò faremmo il male dell'Università.

PRESIDENTE. Onorevole Guarracino, insiste nel suo emendamento?

GUARRACINO. Non insisto.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

Sono approvati:

a) i ruoli organici dei posti di professore ordinario e straordinario di materie fondamentali, assegnati complessivamente, per tutte le Università, eccetto quella di Macerata, a ciascuna Facoltà o Scuola, quali risultano dalla tabella B.